

XV legislatura

A.S. 1293:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 28 dicembre 2006, n.
300, recante proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative"**

Febbraio 2007

n. 26



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Nadia Clementi
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Articolo 1 (<i>Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca</i>).....	7
Commi 1 e 2	7
Comma 3	8
Commi 4, 5 e 5-bis	11
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia</i>).....	13
Articolo 3-bis (<i>Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994</i>)	16
Articolo 4 (<i>Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici nonché di attività produttive</i>)	18
Articolo 5 (<i>Proroga di termini in materia ambientale</i>).....	21
Articolo 6 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini</i>).....	23
Commi 1-8	23
Comma 8-bis	30
Commi 8-ter e 8-quater	31
Comma 8-quinquies	32
Articolo 6-bis (<i>Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura</i>).....	34

Articolo 1

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro)

Al comma 1 si stabilisce che per l'anno 2007 le spese di personale sostenute dagli enti del comparto universitario che svolgono attività in regime di convenzione col S.S.N. siano considerate solo per i 2/3 tra quelle fisse obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tali somme restano pertanto escluse per 1/3 del relativo ammontare dalla regola contabile che vincola tali spese nel limite massimo del 90 per cento dell'ammontare complessivo dei trasferimenti annualmente ricevuti dall'erario mediante l'apposito Fondo unico.

La RT ignora la disposizione.

Al riguardo, preliminarmente, richiamando osservazioni già formulate in tal senso a suo tempo, in relazione ad un'analogia disposizione di proroga¹, si fa presente che l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, dispone che dalla normativa in esame non debbano comunque derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Pertanto, nulla vi sarebbe da osservare per gli oneri di diretto impatto per il bilancio dello Stato, in considerazione della predetta clausola di invarianza.

Nondimeno, occorre segnalare che l'esclusione di parte di tale fattore di spesa, ai fini dell'osservanza da parte degli Atenei del

¹ In merito alla proroga stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

rispetto della norma che fissa il limite massimo del 90 per cento finisce per influire sull'efficacia stessa della validità della regola contabile - quest'ultima, evidentemente tesa alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli atenei *medio tempore* - alterandone la base di computo. In proposito, si osserva infatti che il medesimo articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede che il rispetto della succitata regola di non superare il 90 per cento per bilancio spese fisse e obbligatorie autorizza poi le Università al *turn over* del personale nella misura massima del 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili dalle cessazioni, lasciando ampio margine di autonomia agli atenei circa le categorie a cui riservare le nuove assunzioni. Il parametro del 90% in parola influisce quindi sul livello di attivazione del *turn over* da parte degli Atenei, influenzando l'attivazione di misure di riequilibrio "economico" qualora si rendessero necessarie azioni di riduzione della spesa corrente.

Ne consegue che, pur tenendo conto della conferma pervenuta dal Governo circa l'assenza di oneri - nonostante l'ammissione dell'indubbio effetto di "allentamento" derivante dalla disposizione² - sembrerebbe utile l'acquisizione di assicurazioni in merito al rischio che proprio dall'attenuazione della base di calcolo cui si applica la regola del 90 per cento per spese fisse e obbligatorie potrebbero insorgere, già nel 2007 ma con riflessi anche nei futuri esercizi, problemi di equilibrio finanziario per gli Atenei, con inevitabili

² Tale conferma la si può riscontrare dalla stessa documentazione depositata in V Commissione alla Camera dei deputati, da cui si evince che, in ogni caso, rimarrebbe "invariata la consistenza del fondo di finanziamento ordinario dell'Università". In tal senso, anche le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame finale del provvedimento in commissione il 23 gennaio u.s. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, rispettivamente, 17 e 23 gennaio 2007, pagina 71 e 70.

ricadute sul sistema di finanziamento dell'Università nel suo complesso e, quindi, in ultima istanza, anche sulla esigenza di dover provvedere poi ad un adeguamento delle dotazioni finanziarie annuali del sistema universitario, con onere a carico del bilancio dello Stato³.

Il comma 2 prevede la proroga al 31 maggio 2007 del termine di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, laddove è prevista la riammissione in servizio, con contratti a t.d. della durata di una anno rinnovabili, del personale infermieristico cessato dal servizio da non più di cinque anni, al fine di assicurare la continuità assistenziale delle strutture del S.S.N., nelle more della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento degli oneri di personale del comparto.

La RT non esamina la disposizione, mentre la relazione illustrativa specifica che dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto detti interventi sono vincolati nei limiti delle risorse corrispondenti alle vacanze in organico stabilite nella programmazione triennale e perché la loro attivazione avviene, in ogni caso, nel rispetto delle norme sul contenimento delle spese di personale del S.S.N.

³ Pertanto, in considerazione della rilevanza finanziaria della disposizione, andrebbero richiesti, ai fini della stima del fabbisogno finanziario almeno per il 2007 del comparto universitario, elementi di quantificazione circa l'effetto finanziario atteso dalla misura, considerato anche che il medesimo articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede, tra l'altro, per gli enti che abbiano osservato la regola del 90 per cento, la possibilità di provvedere ad assunzioni nel limite del 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per effetto delle cessazioni avvenute nell'anno precedente a quello di riferimento. In tal senso, per effetto del dispositivo in questione, risulterebbe ampliata la possibilità di assunzioni per *turn-over*, sia pure nei limiti percentuali sopra indicati.

Al riguardo, nulla da osservare, tenuto conto che la norma è comunque subordinata al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. Potrebbe comunque essere opportuna una conferma della tenuta di tali vincoli a fronte della proroga in parola.

Il comma 3 proroga al 30 aprile 2007 la validità delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in relazione al differimento della validità dell'autorizzazione, già concessa, tra gli altri, al Ministero degli affari esteri, per le assunzioni di personale relative al 2005.

La RT non considera la disposizione, mentre la relazione illustrativa specifica che la proroga risulta necessaria in quanto una procedura concorsuale per il reclutamento di 6 dirigenti di seconda fascia non si è potuta concludere, entro il 2006, a causa di un ricorso giurisdizionale amministrativo destinato a concludersi, presumibilmente, entro gennaio 2007.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione. Sotto il profilo contabile, un chiarimento andrebbe richiesto in merito all'effettiva portata finanziaria della norma alla luce di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, laddove si stabilisce che formino impegni di spesa sugli stanziamenti di competenza - e pertanto, riportabili a nuovo anno a titolo di residui e ivi mantenuti sino al secondo esercizio successivo a quello di iscrizione del relativo stanziamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 1

del R.D. 28 novembre 1923, n. 2440 - le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni "giuridicamente perfezionate". In sostanza, si tratta di accertare come sia possibile utilizzare nell'esercizio 2007 stanziamenti dell'esercizio 2005, nell'intesa che, ove ciò non sia consentito, la norma richiederebbe un'autonoma copertura.

Inoltre, per i profili di interesse, si osserva che, così come formulata, la disposizione di cui si proroga l'efficacia sembrerebbe fare salve anche le eventuali altre autorizzazioni ad assumere rimaste in sospeso nel 2005 (e non solo quelle del MAE). Sarebbe pertanto opportuna la richiesta di un chiarimento.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie dei concorsi a vigile del fuoco di cui ai decreti direttoriali del 6 marzo 1998 e 5 novembre 2001 (per, rispettivamente, n. 184 e n. 173 posti nel relativo ruolo).

La RT non esamina la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 prevede che i direttori degli istituti di ricerca afferenti al C.N.R. ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restino in carica sino al 30 giugno 2007, sospendendo le procedure concorsuali destinate al rinnovo di tali incarichi.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6, come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, differisce al 2009 la durata del termine di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 in materia di requisiti per l'accesso alle sessioni d'esami per il conseguimento delle abilitazioni professionali, relativamente a coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica in agronomia, architettura, assistente sociale, attuarlo, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, per cui rimane immutata la possibilità di svolgere il relativo esame di stato secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, tenuto conto che la disciplina del nuovo ordinamento degli esami, relativamente alla composizione delle commissioni esaminatrici e delle prove d'esame, di cui all'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, in nulla innova rispetto al precedente ordinamento, la disposizione risulta priva di effetti finanziari. Pertanto, non v'è nulla da osservare.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca)

Commi 1 e 2

Il comma 1 proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per la denuncia dei pozzi e per il riconoscimento o la concessione di acque pubbliche.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la proroga in esame non determini effetti sulle entrate eventualmente connesse alle suddette denunce.

Il comma 2 fissa al 31 dicembre 2007 il termine per la presentazione da parte degli operatori del settore ortofrutticolo alla relativa banca dati nazionale delle istanze di aggiornamento della propria attività, qualora le variazioni siano intervenute prima della data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, premesso che la norma è stata modificata dalla Camera dei deputati nel senso di non prevedere più una proroga per l'iscrizione alla banca dati in oggetto ma, più limitatamente, per

l'aggiornamento delle attività degli operatori già iscritti, andrebbe comunque assicurato che la disposizione non determini una riduzione di entrate a titolo di sanzioni.

Comma 3

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede, per le imprese in crisi colpite dall'"emergenza aviaria", il differimento al 29 dicembre 2006 del pagamento delle prime due rate relative al pagamento dei contributi previdenziali, mentre per la terza e quarta rata il termine viene differito al 30 giugno 2007.

Con riferimento a ciò si rammenta che il decreto-legge n. 202 del 2005 aveva provveduto a sospendere i versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, per tutte le aziende appartenenti alla filiera dell'avicolo e che l'INPS, con messaggio 30432 del 15 novembre 2006, aveva definito il calendario delle date di versamento delle quattro rate dei contributi previdenziali (la prima rata del 16 novembre era slittata al 18 dicembre 2006, la seconda era fissata al 18 dicembre 2006, la terza al 16 gennaio 2007 e la quarta al 16 febbraio 2007).

Per usufruire del pagamento dilazionato i contribuenti dovevano presentare apposita istanza entro il 16 novembre 2006.

Per quanto concerne invece il versamento dei tributi sospesi (per esempio imposte dirette, IRAP, IVA) il comma in esame prevede che i contribuenti possano optare per il pagamento totale dell'importo entro il 16 gennaio 2007 senza alcuna applicazione di interessi, o per

il pagamento rateizzato in quattro rate uguali e trimestrali, di cui la prima in scadenza il 16 gennaio 2007 e le altre il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio ed ottobre 2007; in tal caso si applicheranno gli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007.

Per tutti gli altri adempimenti differenti da quelli tributari sospesi la regolarizzazione potrà avvenire entro il 31 gennaio 2007.

La RT quantifica gli effetti finanziari solo con riferimento al differimento di quattro mesi concernente la terza e la quarta rata della proroga del versamento dei contributi in esame, stimando in circa 50.000 euro il maggior onere dovuto all'approvvigionamento delle risorse finanziarie corrispondenti al ritardato versamento.

Per quanto concerne i versamenti fiscali la RT non quantifica maggiori oneri, in quanto ipotizza che buona parte dei contribuenti interessati non abbia versato quanto dovuto allo scadere del periodo di sospensione alla luce del comunicato dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre 2006. In esso, l'Amministrazione finanziaria evidenziava l'intenzione del Governo di assumere iniziative volte alla rateizzazione dei versamenti tributari. Da ciò la RT fa conseguire la mancanza di effetti finanziari in quanto in contribuenti avrebbero comunque effettuato il versamento nell'anno 2007, ricorrendo all'istituto del "ravvedimento operoso".

Al riguardo occorre evidenziare che la RT non sembra prendere in considerazione l'eventualità che alcuni contribuenti possano non aver effettuato il versamento dei contributi entro il 29 dicembre 2006, visti i tempi ristretti entro i quali far fronte al

pagamento in discorso (si rammenta che il provvedimento in esame è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre), preferendo percorrere la strada del ravvedimento operoso.

Tale eventualità potrebbe aver comportato il venir meno di entrate che l'Erario avrebbe dovuto inizialmente introitare alla data del 18 dicembre 2006, con conseguenti effetti negativi per l'anno 2006.

Per quanto concerne invece la proroga dei termini dei versamenti tributari, occorre evidenziare che appare condivisibile l'ipotesi che la maggior parte dei contribuenti non abbia versato quanto dovuto allo scadere del precedente periodo di sospensione per effetto di quanto palesato dall'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento in esame, peraltro, slittando in avanti il termine dei pagamenti (con il versamento degli interessi nel solo caso della rateizzazione) indirettamente rende legittimi i versamenti ritardati che per effetto della precedente normativa sarebbero stati sanati con il "ravvedimento operoso"; tale istituto prevede che il contribuente regolarizzi la sua posizione debitoria fiscale mediante il versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni.

Ne deriva la possibilità di effetti di minor gettito in termini di interessi e sanzioni per i versamenti effettuati entro il 16 gennaio c.a. e per quelli rateizzati (in quest'ultimo caso la perdita di gettito per interessi sarebbe solo parziale).

Inoltre vale anche in questo caso la considerazione che la proroga dei termini fiscali in discorso implica necessariamente il mancato versamento di entrate che si sarebbero potute incassare entro il 31 dicembre 2006 e presumibilmente già scontate a legislazione vigente, con conseguenti effetti finanziari per l'esercizio 2006.

Commi 4, 5 e 5-bis

Il comma 4 dispone che i compiti del Commissario straordinario del Governo per la BSE siano estesi a tutte le emergenze zootecniche e siano prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, finalizzata alla sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi nel settore avicolo a fronte dell'emergenza aviaria.

La RT precisa che tale autorizzazione reca risorse di parte corrente non utilizzate, mentre la relazione illustrativa ricorda che la stessa presenta idonea capienza, atteso che la spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

Nulla da rilevare **al riguardo**, atteso che il Governo ha chiarito che l'ampliamento dei compiti del Commissario non incide sulla determinazione dei compensi, stabiliti in misura fissa a prescindere dai compiti demandati, né sugli oneri di funzionamento, avendo il Commissario soprattutto compiti di coordinamento amministrativo degli uffici ministeriali operativi.

Quanto ai profili di copertura, gli stanziamenti decorrono dal 2006 e quindi non vi sono problemi di natura contabile. Comunque, in merito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa, va acquisito il dato relativo al numero e al valore delle domande a valere sul fondo che

funge da copertura, al fine di poter appurare se effettivamente è agibile la riduzione dell'autorizzazione di spesa.

Il comma 5 proroga dal 5 gennaio al 30 settembre 2007 il termine per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, già istituiti presso il Ministero delle politiche agricole.

La RT non si sofferma sulla norma.

Non si formulano rilievi **al riguardo**, atteso che la proroga è comunque infra-annuale e che il Governo ha espressamente escluso la sussistenza di alcun onere finanziario per eventuali sanzioni comunitarie, non essendo previsto alcun termine per l'istituzione di tali registri ai sensi del regolamento CE n. 2003 del 2003.

Il comma *5-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2008 il termine entro cui le navi da pesca dovranno essere dotate degli apparecchi radioelettrici di cui all'articolo 28 del decreto ministeriale n. 218 del 2002.

La norma non è corredata di **RT**.

Nulla da rilevare **al riguardo**.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, proroga il termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici⁴ al 31 dicembre 2007 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale, di cui all'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lett. a), del decreto-legge n. 203 del 2005. Si dispone inoltre l'abrogazione di alcune norme⁵ a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, facendo salve le sanzioni ivi previste che trovano applicazione in misura raddoppiata.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che il mantenimento delle disposizioni sanzionatorie nell'ambito di un contesto normativo oggetto di ampie abrogazioni, quale quella che interessa la legge n. 46 del 1990, potrebbe ridurre l'effettiva praticabilità di dette sanzioni e di conseguenza il venir meno di possibili entrate, anche se di tipo eventuale.

Il comma 2, nell'ambito degli interventi infrastrutturali per l'attuazione della Convenzione Italia-Francia del 24 giugno 1974, di

⁴ Disciplina recata dal testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, parte seconda, capo V.

⁵ Si tratta del D.P.R. n. 447 del 1991, gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380 del 2001 e la legge n. 46 del 1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

cui alla legge n. 475 del 1973, proroga al 31 dicembre 2005 il termine per qualificare prioritario il completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario per i quali a tale data sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 è finalizzato ad attribuire permanente efficacia agli accordi perfezionatisi in ordine alle indennità di espropriazione relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e a prescindere dall'emanazione del decreto di espropriazione.

Il comma *3-bis*, aggiunto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, specifica che l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 254 del 1999 e successive proroghe, che ha disposto la prorogazione dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza in esame, è da interpretare come applicabile esclusivamente alle occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione.

La relazione illustrativa motiva l'adozione della norma al fine di evitare pesantissimi oneri per le finanze dello Stato e delle amministrazioni locali interessate in conseguenza dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione (sentenze 3966/04 e 7544/05), che ha ritenuto inefficace la norma di proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza quando, per effetto della scadenza

del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta "accessione invertita". La relazione quantifica in oltre 10 mln di euro il maggiore onere per la pubblica amministrazione e conseguente al pagamento del risarcimento del danno per occupazione illegittima, dell'indennità di espropriazione sul valore del bene e per la perdita di efficacia degli atti di concordamento bonario dell'indennità di espropriazione.

A conferma di quanto già precisato nella relazione illustrativa, il Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati⁶, ha ribadito che la norma è volta ad evitare oneri finanziari connessi ad una caducazione degli effetti dei concordamenti bonari e come tale non solo non comporta oneri ma consente effetti finanziari positivi in termini di minor spesa.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, nulla da osservare.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, differisce ulteriormente al 31 dicembre 2007 il termine per l'adeguamento da parte delle strutture turistico-alberghiere alle prescrizioni antincendio di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994. Tale proroga si applica alle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*, V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, 17 gennaio 2007, pag. 72.

La relazione illustrativa giustifica tale proroga a causa delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 3-bis

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, differisce al 31 luglio 2007 il termine di presentazione delle domande, da parte delle imprese colpite dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994, per la regolarizzazione della propria posizione tributaria e contributiva relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, con le modalità recate dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in materia di definizione della posizione debitoria per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La disposizione trova applicazione entro il limite di spesa di 1,5 mln annui a decorrere dall'anno 2007, alla cui copertura si provvede mediante riduzione nel bilancio triennale 2007-2009 dello stanziamento relativo all'u.p.b. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,

per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al riguardo, si osserva che la portata finanziaria della disposizione in esame, peraltro non corredata da RT in quanto derivante da un emendamento parlamentare, non risulta di agevole ricostruzione. Infatti, la norma sembrerebbe riaprire il termine fissato al 31 luglio 2004 dall'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, portandolo al 31 luglio 2007 e prevedendo un onere pari a 1,5 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2007⁷.

A tal proposito si evidenzia che a fronte di un onere che sembrerebbe limitato nel tempo si prevede un'autorizzazione di spesa permanente. Ancora, andrebbe chiarita la congruità delle risorse stanziare, alla luce della più elevata stima effettuata in occasione della precedente proroga (5 mln a fronte di 1,5).

Inoltre, andrebbe spiegato se la proroga del termine si riferisca alla data entro cui effettuare la presentazione della domanda di regolarizzazione o a quella del versamento. Tale circostanza, che non risulta chiara dal tenore della norma, potrebbe dar luogo a effetti finanziari diversificati a seconda dell'interpretazione.

Occorrerebbe infine verificare se la stima tenga conto della posizione dei contribuenti che nell'intervallo di tempo che va dal 31 luglio 2004 all'entrata in vigore del presente decreto-legge hanno effettuato i versamenti in questione in virtù di attività accertatrice da parte dell'erario. La riapertura dei termini recata dal provvedimento in esame potrebbe dar luogo, in tal caso, alla possibilità per il

⁷ Si rammenta che l'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, nel fissare il termine al 31 luglio 2004, autorizzava una spesa massima di 5 mln di euro a decorrere dall'anno 2004.

contribuente di ripetere nei confronti del fisco almeno quanto pagato in termini di sanzioni ed interessi⁸, generando comunque un contenzioso.

Articolo 4

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici nonché di attività produttive)

Il comma 1 provvede alla sostituzione dell'articolo 29, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevedendo che, fermi restando gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1 del citato articolo - relativamente alla riduzione del 30 per cento della spesa per gli organi collegiali da parte delle amministrazioni pubbliche -, i relativi decreti e schemi di decreto di natura regolamentare tesi al riordino dei citati organismi siano trasmessi agli organi interni di controllo e, per l'approvazione, alle amministrazioni vigilanti, entro il 28 febbraio 2007.

La RT ignora la norma in esame.

Al riguardo, tenuto conto che, con riferimento alla norma iniziale di cui all'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il relativo allegato degli effetti finanziari riconosceva risparmi di spesa nella misura di 15 milioni nel 2006 e 42 milioni di euro annui a

⁸ Al riguardo, si evidenzia che in casi analoghi le norme hanno previsto esplicitamente la irripetibilità degli eventuali versamenti effettuati dai contribuenti.

decorrere dal 2007 sul saldo netto da finanziare, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame. Ciò in particolare con riferimento alla distribuzione dei risparmi attesi⁹, al fine di escludere che la stessa disposizione possa determinare una rimodulazione di risparmi diversa da quella originariamente prevista.

In merito, nel rilevare che la misura prevedeva in termini di contabilità economica e di cassa 30 milioni di euro di risparmi nel triennio 2007/2009, si osserva che il termine inizialmente fissato prevedeva la soppressione degli organismi in questione entro soli 4 mesi dalla entrata in vigore del decreto (entro il 4 novembre 2006), mentre il differimento ora previsto determina la proroga a 6 mesi (entro il 4 gennaio 2007). Circostanza, quest'ultima, che potrebbe determinare un'asimmetria rispetto alla distribuzione dei risparmi originariamente stimati per il quadriennio 2006/2009. La RT al disegno di legge A.S. n. 741 quantificava i risparmi annui sulla base di una platea di organismi da sopprimere pari a circa 570 unità, per circa 40 milioni di euro annui, cui si aggiungevano i 1.000 organismi del S.S.N., per un onere annuo di 75 milioni, per cui la valutazione complessiva del 30 per cento avrebbe determinato 42 milioni di euro annui di risparmi in ragione d'anno.

Il comma 3 prevede che, fermo restando il divieto di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con

⁹ Nella nota depositata dal rappresentante del Governo in V Commissione alla Camera dei deputati si afferma che la norma si limita a prorogare la data di soppressione degli organi oggetto della riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, fermo restando, in ogni caso, per effetto del comma 5 del medesimo articolo, l'ammontare dei risparmi attesi. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 17 gennaio 2007, pagina 71-72.

modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, qualora difformi dalle caratteristiche ivi previste in materia obbligo di etichettatura delle confezioni con caratteri "Braille" per non vedenti, è comunque consentita la somministrazione delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e sino alla data di scadenza delle stesse confezioni.

La RT ignora la norma in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 estende anche al 2007 il periodo "provvisorio" di efficacia dei parametri per la determinazione dei diritti annuali da corrispondere alle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera *d*), della legge 12 dicembre 2002, n. 273, stabilito, dalla legislazione vigente, per il quadriennio 2003/2006.

La RT tace sulla disposizione.

Al riguardo, considerato che la norma estende anche al 2007 i limiti quantitativi già stabiliti dalla legislazione vigente per la fissazione dei diritti camerali, vincolandone la determinazione al tetto massimo del 20 per cento in più rispetto all'ammontare dei diritti annuali già riscossi in base alla legislazione vigente al 1994, e che, detta proroga sembra operare indipendentemente da una qualsivoglia valutazione dei riflessi che ne derivano sui fabbisogni finanziari degli enti, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ai previsti effetti che

tale modifica produrrà sull'equilibrio finanziario complessivo del sistema degli enti camerali per l'anno in corso¹⁰.

In proposito, peraltro, trattandosi di enti di diritto pubblico compresi nel conto economico della P.A., pur considerando le assicurazioni fornite dal Governo presso la Camera dei deputati in merito alla neutralità della misura rispetto alla attività di normale programmazione¹¹, andrebbero comunque fornite assicurazioni circa l'assoluta neutralità di qualsiasi effetto, anche indiretto, sulla finanza pubblica, oltre che sul bilancio dello Stato, considerato che l'articolo 18, comma 1, lettera *a*), riconosce, espressamente, alle Camere di Commercio contributi annuali a carico dell'erario, quale corrispettivo per le funzioni di interesse generale svolte dalle Camere di Commercio per conto dello Stato.

Articolo 5

(Proroga di termini in materia ambientale)

Il comma 1 dispone la proroga del termine in materia di raccolta dei rifiuti elettrici di cui all'articolo 20, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2005 fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 13, comma 8 (D.M. di regolamentazione delle modalità di

¹⁰ In merito, va altresì sottolineato che, relativamente ai bilanci di previsione per il 2007, appare verosimile che taluni enti abbiano scontato un più elevato incremento dei diritti annuali, considerando il termine del periodo di vigenza del massimale di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *d*), della legge 12 dicembre 2002, n. 273 limitato al quadriennio 2003/2006, e che, pertanto, a fronte della proroga, questi potrebbero ritrovarsi con minori risorse disponibili rispetto a quelle inizialmente preventivate.

¹¹ In proposito, nel citato documento depositato presso la V commissione della Camera dei deputati si legge che "la programmazione delle funzioni e delle attività non riconducibili agli obblighi di legge tiene necessariamente conto delle risorse disponibili". E, pertanto, la proroga della disposizione al 2007 non comporterebbe effetti finanziari in quanto si tratterebbe di risorse "già scontate in precedenti esercizi finanziari". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 17 gennaio 2007, pagina 71-72.

funzionamento del Registro dei soggetti obbligati al trattamento dei rifiuti in esame) e all'articolo 15, comma 1 (D.M. di istituzione del Comitato di vigilanza sulla gestione dei RAEE) del medesimo decreto legislativo.

La relazione illustrativa motiva l'ulteriore proroga per la mancanza dei decreti attuativi in fase di approvazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della seconda parte del provvedimento di attuazione della delega ambientale¹², riguardante le procedure di valutazione e autorizzazione in materia di impatto ambientale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo nulla da osservare.

¹² Legge n. 308 del 2004.

Articolo 6

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)

Commi 1-8

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione dei regolamenti relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici.

La RT non analizza la disposizione.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi con le società per l'istruttoria delle domande di indennizzo presentate dai cittadini presenti o dalle imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi spettanti ai profughi istriani e dalmati.

La RT non si sofferma sul comma.

Al riguardo, in relazione al rilievo emerso in prima lettura secondo cui la norma che ha introdotto la possibilità di stipulare le convenzioni (articolo 3, comma 22, della "finanziaria" per il 2004) prevedeva una copertura di 2 mln di euro annui per il 2004 e il 2005, mentre già la prima proroga non recava alcuna autorizzazione di

spesa, il Governo ha rappresentato che si tratterebbe di mera proroga formale di accordi già sottoscritti per i quali risultano allocati nel capitolo 7256 del Ministero dell'economia residui sia di stanziamento che propri per un totale di circa 103,7 mln di euro. In merito a tale asserzione, si osserva preliminarmente che i residui in parola non risultano pari alla cifra indicata (si tratterebbe infatti di 64,5 mln di euro) e che le somme stanziare in tale capitolo sono finalizzate all'erogazione degli indennizzi e non al pagamento dei compensi per le convenzioni con le società, per i quali era infatti previsto uno stanziamento *ad hoc*. Inoltre, esclusa l'utilizzabilità dei residui propri (trattandosi di somme già impegnate), andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'utilizzo a fini di copertura dei residui di stanziamento, avuto riguardo sia al loro ammontare che alla loro effettiva disponibilità per finalità diverse da quelle finora previste, nonché soprattutto in riferimento al regime temporale di mantenimento in bilancio.

Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg.

La RT non analizza la norma, che non presenta profili rilevanti per quanto di competenza.

Il comma 4 estende ai cittadini comunitari che si trovino in situazione di pericolo grave ed attuale la possibilità di partecipare ai programmi di assistenza ed integrazione sociale già previsti per i

cittadini extracomunitari che si trovino in condizioni di pericolo (articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998).

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, in relazione al rilievo, sollevato in V Commissione presso la Camera dei deputati, secondo cui la partecipazione ai citati programmi di integrazione, limitata ai soli cittadini extracomunitari, già prevedeva un'apposita norma di copertura e che la norma in esame appare chiaramente suscettibile di ampliare l'ambito applicativo del citato articolo 18, il rappresentante del Governo ha replicato che comunque il finanziamento dei programmi avviene nei limiti delle risorse disponibili all'uso assegnate agli enti locali e della quota massima di cofinanziamento statale dei singoli programmi, che non vengono incrementate con la disposizione in oggetto. Il Governo ha concluso ricordando che tali programmi sono rivolti in misura rilevante proprio ai neocomunitari (rumeni e bulgari) che già fino ad ora ne godevano e che non vengono attribuiti ai partecipanti diritti soggettivi perfetti.

Sul punto, si sottolinea innanzitutto che il fatto che a tutto il 2006 rumeni e bulgari siano stati fra i principali destinatari di tali programmi e che pertanto in sostanza la norma finisca per riflettere la situazione attuale appare in realtà accrescere i problemi finanziari implicati dalla disposizione, atteso che a legislazione vigente evidentemente rumeni e bulgari avrebbero perduto il diritto ad accedere agli stessi e, oltretutto, il conseguente risparmio di risorse sarebbe stato verosimilmente cospicuo, considerando che almeno 1/3

dei soggetti interessati ai programmi di integrazione ha cittadinanza rumena o bulgara. In rapporto alla considerazione appena svolta e nel presupposto che gli stanziamenti di bilancio siano determinati sulla base delle effettive esigenze desumibili dalla legislazione vigente, è presumibile che la norma in esame sia suscettibile di determinare tensioni su tali linea di finanziamento, a fronte della quale peraltro sussistono diritti soggettivi. Sarebbero pertanto auspicabili ulteriori delucidazioni sul punto.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2007 il termine per il transitorio mantenimento, in capo agli attuali concessionari (o aziende da essi derivate), dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

La norma non è corredata di **RT**.

Al riguardo, come osservato in relazione alla precedente proroga, contenuta nella legge finanziaria per il 2006, sarebbe utile chiarire se il rinvio delle procedure concorsuali sia suscettibile di inibire la possibilità di stipulare accordi a condizioni più favorevoli per gli enti coinvolti. Inoltre, un ulteriore chiarimento andrebbe fornito in merito alle conseguenze finanziarie derivanti agli enti locali dalla possibilità di integrare gli attuali contratti di servizio pubblico attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento CEE 1191/69.

Il comma 5 dispone che le somme stanziare dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione in favore dell'ICE. Con emendamento approvato dalla Camera dei deputati si è poi esclusa l'applicazione alle attività svolte all'estero dall'ICE delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 223 del 2006.

La RT non analizza il comma, mentre la relazione illustrativa fornisce chiarimenti in ordine alla necessità ed urgenza di mantenere in bilancio anche per il 2007 le somme in parola, in quanto molteplici vicende hanno impedito il loro impegno al fine di realizzare la strategia di costituire sportelli all'estero per il sostegno al "Sistema Italia" nella sua proiezione sui mercati internazionali.

Al riguardo, si osserva che la norma, consentendo il mantenimento in bilancio, in deroga alla vigente normativa contabile, di somme in conto capitale oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica (le somme in parola sarebbero infatti andate in economia). Inoltre, non appare chiarita la natura della spesa che verrà sostenuta dall'ICE con le presenti risorse, potendosi prospettare, nel caso di spesa di parte corrente, una dequalificazione delle stesse. Sarebbe comunque opportuno acquisire dal Governo il dato relativo all'ammontare delle risorse autorizzate dalla citata legge n. 56 del 2005 che risultano effettivamente disponibili in quanto non impegnate alla data del 31 dicembre 2006.

Inoltre, si rileva che la disposizione rappresenta altresì una deroga all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, che ha posto un limite alle riassegnazioni all'entrata attribuendo a tale limitazione effetti positivi per i saldi di finanza pubblica. Sulle questioni testé sollevate il Governo ha escluso effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo la conservazione di tali fondi già considerata nel "tendenziale" e concretandosi la deroga nell'allungamento di un solo anno dei termini di conservazione in bilancio. Tali asserzioni inducono inoltre, ancora una volta, a sollevare la questione relativa ai criteri adottati nella costruzione del bilancio a legislazione vigente, atteso che la deroga in esame non poteva logicamente essere ricompresa nella legislazione vigente all'atto della determinazione dei "tendenziali" per il 2007.

Il comma 6 autorizza l'ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente iscritte nel proprio bilancio e derivanti da trasferimenti statali relativi al 2006, escluse le somme destinate a spese obbligatorie, per sostenere spese di investimento negli aeroporti.

La RT non considera la disposizione, mentre la relazione illustrativa segnala che una norma di contenuto analogo era recata dal comma 582 dell'articolo 1 della "finanziaria" per il 2006.

Al riguardo, si ricorda che il rappresentante del Governo ha precisato che la norma non rappresenta comunque una possibile deroga al limite del 2% di aumento della spesa per il triennio 2005-2007 rispetto alle previsioni per il 2004, limite previsto anche per

l'ENAC dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, e che le spese di investimento in esame dovranno essere realizzate nel 2007.

Il comma 7 fissa il termine *a quo* si producono gli effetti connessi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP.

La RT non analizza la norma, che non presenta profili rilevanti per quanto di competenza.

Il comma *7-bis* proroga dal 10 agosto 2006 al 31 dicembre 2007 il termine entro il quale possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si osserva che, pur potendosi ragionevolmente attendere un incremento del numero di domande per l'accesso al Fondo, la norma non dovrebbe comportare effetti in termini di finanza pubblica, atteso che l'articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005 espressamente prevede che gli indennizzi siano erogati "nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo".

Il comma 8 dispone l'emanazione del regolamento per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la riforma dell'autotrasporto

merci e per lo sviluppo della logistica entro il 31 marzo. In caso di mancata emanazione entro tale data, l'intera dotazione del Fondo è destinata alla riduzione dei premi INAIL per il settore dell'autotrasporto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 8-bis

Il comma provvede al differimento al 31 luglio 2007 del termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 19 ottobre 1998, e dell'articolo 1 del D.M. 10 febbraio 1999, concernente l'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, laddove è prevista la possibilità di rimborso dei contributi versati dai lavoratori marittimi per il conseguimento della (allora) prevista pensione integrativa, previa presentazione di apposita domanda da inoltrare alle strutture preposte gestioni commissariali entro il 28 febbraio 1999. Il relativo onere è posto dalla norma a carico delle disponibilità della medesima gestione commissariale finanziata con il Fondo Gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali.

Il comma, inserito con un emendamento approvato presso la Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, appurato che – come asserito dal rappresentante del Governo¹³ – la norma non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, appare comunque necessaria l'acquisizione di informazioni in ordine all'ammontare delle somme in parola e alle modalità di restituzione delle stesse, anche al fine di valutare se i relativi oneri siano sostenibili – senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente – a valere sulle risorse a disposizione della gestione commissariale del Fondo, determinate dal decreto-legge n. 457 del 1999 in 156 mld di lire annui a decorrere dal 2001.

Commi 8-ter e 8-quater

Il comma 8-ter proroga ulteriormente al 31 dicembre 2007 il termine di esenzione dall'imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa, relativamente alla ricostruzione di immobili nella Valle del Belice, di cui all'articolo 43 della legge n. 166 del 2002.

Il comma 8-quater provvede alla copertura finanziaria dell'onere connesso alla disposizione e determinato in 2 mln di euro, mediante riduzione nel bilancio triennale 2007-2009 dello stanziamento relativo all'u.p.b. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

¹³ L'invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato è stata attestata in Commissione bilancio da parte del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 gennaio 2007, pagina 70 e seguenti.

Al riguardo, alla luce dell'incremento della stima delle minori entrate rispetto a quella effettuata nei precedenti provvedimenti di proroga (da 1,5 a 2 mln di euro)¹⁴, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della stima prospettata. Infatti, si segnala che la recente normativa¹⁵ in materia di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché di tasse di concessione governativa, ha modificato in aumento gli importi delle summenzionate imposte e tasse.

Comma 8-quinquies

Proroga termini pagamento tributi e contributi enti non commerciali di cui all'articolo 41 comma 7 legge n. 289 del 2002.

La norma prevede la facoltà, esercitabile mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di estendere agli enti non commerciali, di cui all'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002, la sospensione dei termini disciplinata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002 a favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o svolgenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nell'ambito dei territori delle regioni Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali.

Con riferimento a tale sospensione si rammenta che l'articolo 1, comma 255, della legge n. 311 del 2004 aveva provveduto a slittare al 31 dicembre 2005 il termine finale per il pagamento dei tributi e

¹⁴ La RT allegata all'A.S. 3613 (legge finanziaria 2006) per la proroga a tutto il 2006 quantificava minori entrate per 1,5 mln di euro.

¹⁵ Articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), decreto-legge n. 7 del 2005, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005.

contributi sospesi. Successivamente, il comma *3-bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005 prorogava ulteriormente al 31 dicembre 2006 il termine in esame, prevedendo un onere di 500.000 euro.

Per tali enti, si prevede ora la facoltà di applicare l'articolo 11, commi da 3 a 6¹⁶, del decreto-legge n. 35 del 2005, che disciplina l'istituzione di un Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Peraltro tale utilizzo del Fondo era già previsto dal citato comma *3-bis* dell'articolo 8 del decreto- legge n. 203 del 2005.

Nello specifico, pertanto, viene prorogato il termine di versamento dei tributi e contributi gravanti su detti soggetti al 31 dicembre 2008, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza, atteso che l'onere si configura come limite massimo di spesa ed il costo finanziario stimato riproduce esattamente quello a suo tempo quantificato con il provvedimento di proroga di cui al citato articolo 8, comma *3-bis*, del decreto-legge n. 203 del 2005.

¹⁶ Al riguardo si rammenta che i commi 5 e 6 sono stati abrogati dal comma 853 della legge n. 296 del 2006.

Articolo 6-bis

(Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura)

Il comma 1 stabilisce che le modalità e i termini procedurali previsti dall'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (fondo antiusura), in materia di presentazione delle richieste per l'accesso ai benefici del Fondo antiusura, si applichino anche per l'accesso ai mutui di cui all'articolo 14, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (mutui di solidarietà alle vittime dell'usura). In particolare, è previsto che tali procedure si applichino anche alle domande di accesso ai mutui inoltrate dopo l'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (fondo antiusura), ma prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455. Il testo prevede che, qualora per talune domande già presentate entro detto termine sia stata già adottata una decisione, le medesime possano essere ripresentate nel termine, rispettivamente, di 120 o 180 giorni, che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Qualora, invece, per gli eventi dannosi, i cui termini, indicati all'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 (fondo antiusura), ovvero, all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 (mutui di solidarietà alle vittime dell'usura), siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento emanato con D.P.R. n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dei benefici, ove non siano state tempestivamente presentate, potranno comunque essere presentate entro, rispettivamente, 120 o 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto. Il comma 2

stabilisce che l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni indicate al comma 1 gravi interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-*bis*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ad invarianza degli importi costituenti la dotazione del predetto fondo ai sensi della legge n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999.

L'articolo è stato aggiunto nel corso della discussione in Aula alla Camera dei deputati ed è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'articolo provvede alla riapertura e al differimento di termini già scaduti ai sensi della normativa vigente - rispettivamente, in relazione alla presentazione di istanza per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive) e all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Fondo di solidarietà delle vittime dell'usura) - andrebbero forniti elementi di stima idonei a comprovare l'effetto finanziario atteso dalla riapertura dei termini di presentazione delle istanze rispetto alle disponibilità del fondo unificato di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 44 del 1999.

In particolare, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di dati circa il numero complessivo delle istanze prodotte prima dell'emanazione del regolamento di cui al D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) per il periodo 1996-1999¹⁷, nonché, di quelle già oggetto di "decisione" nel predetto

¹⁷ In merito, si rileva che la ricognizione della relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero degli interni, reca dati

periodo, con l'indicazione del relativo valore unitario, qualora non accolte in quanto non tempestivamente presentate.

Per i profili di copertura, considerato che sono espressamente riconosciuti alla misura effetti finanziari e che tali effetti, comunque, non influirebbero sulla dotazione finanziaria del Fondo unico di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44 - trattandosi, si presume, di fabbisogni che risultano già scontati nella stima operata a monte della valutazione della dotazione per il predetto fondo - andrebbero acquisite assicurazioni in merito all'effettiva adeguatezza delle risorse stanziata dalla legislazione vigente rispetto ai fabbisogni di spesa "aggiuntivi" previsti, per effetto del differimento dei termini di cui al comma 1, considerato che tale dotazione è stata oggetto dell'accantonamento di una quota per "indisponibilità" ai sensi dell'articolo 1, comma 507, legge finanziaria 2007¹⁸.

In tal senso, si evidenzia che la configurazione del fondo unico quale limite massimo di spesa dovrebbe comunque assicurare l'invarianza dell'onere complessivo per la finanza pubblica¹⁹.

solo a partire dall'anno 2001, mentre i dati di interesse sono riferiti al 1996-1999. Cfr. Ministero degli interni, *Relazione annuale sull'attività svolta nel 2001*.

¹⁸ In proposito, si segnala che il bilancio dello Stato per il 2007 e triennale 2007/2009 in corrispondenza dello stato di previsione del Ministero degli interni, indica in corrispondenza alla u.p.b. 4.1.2.4, capitolo 2341 la dotazione di 10,32 milioni di euro. Difatti, per effetto dell'attuazione dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) a valere di detto importo risulta esser stato disposto un accantonamento "indisponibile" a fini di spesa di 1,312 milioni di euro nel 2007, che passano a 1,479 nel 2008 e 1,321 nel 2009 a fronte di uno stanziamento complessivo identico al 2007. Pertanto, ad un'interrogazione al sistema R.G.S.-Datamart, aggiornata al 30 gennaio 2007, la disponibilità effettiva del Fondo non ancora impegnata il 2007 risulta pari a 9 milioni di euro circa.

¹⁹ In proposito, circa il profilo metodologico della copertura finanziaria, adottata comunque a valere della dotazione del detto fondo scontata dalla legislazione vigente, si osserva infatti che quest'ultimo, come peraltro ribadito dall'articolo 17, comma 1, del Regolamento del Fondo unico di cui al D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, si configura quale "limite massimo" di spesa e che, pertanto, considerata anche l'evidente modulabilità dell'onere connesso all'eventuale riconoscimento del beneficio, nulla vi è da osservare circa la sostenibilità dell'onere a valere sulle disponibilità previste dalla legislazione vigente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it